

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ACQUARONE, AGNELLI Arduino, SPITELLA, DE ROSA, SALERNO, MANZINI, COVELLO, COVIELLO, PINTO, SARTORI, PATRIARCA, GENOVESE, CHIMENTI, NIEDDU, GIAGU DEMARTINI, PERUGINI, ZANGARA, DONATO, BUSSETI, BONORA, TANI e BERNARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1988

Modifiche all'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, in tema di espletamento dei concorsi per professori universitari di ruolo, ed estensione delle norme transitorie di cui all'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si propone, in primo luogo, di introdurre modifiche alla disciplina dei tempi di espletamento dei concorsi per accedere a posti di professore ordinario nell'università.

La tornata di concorsi recentemente conclusa ha, infatti, dimostrato che in molti casi i tempi di espletamento sono stati di gran lunga superiori a quelli previsti dalle norme vigenti. Di qui l'opportunità di introdurre norme e sanzioni più rigorose.

L'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, richiamato dall'articolo 41, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980, disciplina i concorsi per posti di professore di ruolo ordinario, prima fascia. Più precisamente la

norma prevede: una cadenza annuale per bandire i concorsi (entro il 31 dicembre di ogni anno, come precisa il terzo comma), un termine, di sei mesi dalla data del bando di concorso, per la conclusione dei lavori delle commissioni giudicatrici (quindicesimo comma); l'obbligo, per la commissione che non concluda i suoi lavori entro i termini prescritti, di motivare pubblicamente il ritardo (diciannovesimo comma); il potere del Ministro di sostituire, sentito il Consiglio universitario nazionale, alcuni o tutti i membri della commissione che non concluda i suoi lavori nei termini (ventesimo comma), con eventuale responsabilità contabile ed esclusione dalle successive tornate concorsuali dei commissari sostituiti (ventunesimo comma). Tempi e san-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zioni analoghi sono previsti dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980 per i concorsi a posti di professore di ruolo associato, seconda fascia.

Uno dei motivi più frequenti della ritardata conclusione dei lavori è dato dalla stessa incongruità del termine *a quo* (la data del bando); sono frequenti le ipotesi in cui le commissioni vengono messe in grado di operare quando già tale termine sta per scadere. Sembra perciò opportuno proporre che il termine di sei mesi decorra dalla data di nomina della commissione: solo da questa data la commissione può iniziare a svolgere i suoi lavori.

In questo senso è formulata la prima modifica dell'articolo 3 della legge n. 31 del 1979, proposta nell'articolo 1, lettera *a*), del disegno di legge.

Contemporaneamente occorre individuare sanzioni più rigorose per le commissioni inadempienti. Anzichè il semplice obbligo di motivazione pubblica e la valutazione del Ministro circa l'opportunità della sostituzione di uno o più membri, si rivela opportuna la previsione di una sanzione che renda efficace la perentorietà del termine fissato per la conclusione dei lavori della commissione.

La seconda modifica prevista dall'articolo 1, lettera *b*), del presente disegno di legge

introduce a tale scopo la possibilità per la commissione di chiedere, motivando la richiesta, la proroga del termine per non più di due mesi; dopo tale proroga l'intera commissione decade ed il Ministro ha l'obbligo di sostituirla.

L'articolo 2 del disegno di legge introduce le stesse modifiche per le norme analoghe che l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 detta per i concorsi a posti di professore associato.

L'articolo 3 risponde all'esigenza di sanare le situazioni di disagio verificatesi per quei concorsi che hanno superato di gran lunga i termini fissati dall'articolo 3 della legge n. 31 del 1979.

Il conseguente ritardo delle nomine per i posti messi a concorso ha impedito e impedisce il trasferimento dei vincitori presso sedi nelle quali si sono nel frattempo verificate numerose vacanze di cattedra, con conseguente disagio delle facoltà nella scelta dei candidati ai trasferimenti. La norma tende, in altri termini, a sanare una disparità di trattamento tra i vincitori dei concorsi svoltisi nei termini di legge e quelli dei concorsi che hanno dovuto subire consistenti ritardi, consentendo a questi ultimi di utilizzare la norma transitoria di cui all'articolo 109, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. All'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al quindicesimo comma, le parole «dalla data del bando di concorso» sono sostituite dalle altre: «dalla data di nomina»;

b) i commi diciannovesimo e ventesimo sono sostituiti dai seguenti:

«La commissione che non sia in grado di concludere i lavori entro i termini prescritti può chiedere, con specifica indicazione delle cause del ritardo, una proroga non superiore a due mesi.

Decorso tale termine, il Ministro dichiara la decadenza dei commissari che hanno causato il ritardo o dell'intera commissione e sostituisce, entro un mese, i commissari decaduti, sentito il Consiglio universitario nazionale».

Art. 2.

1. All'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, le parole «dalla data del bando di concorso» sono sostituite dalle altre: «dalla data di nomina»;

b) i commi sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:

«La commissione che non sia in grado di concludere i lavori entro i termini prescritti può chiedere, con specifica indicazione delle cause del ritardo, una proroga non superiore a due mesi.

Decorso tale termine, il Ministro dichiara la decadenza dei commissari che hanno causato il ritardo o dell'intera commissione e sostituisce, entro un mese, i commissari decaduti, sentito il Consiglio universitario nazionale».

Art. 3.

1. All'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dall'articolo 15 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le limitazioni previste dall'articolo 8 non si applicano ai vincitori dei concorsi banditi prima della data di entrata in vigore della legge 9 dicembre 1985, n. 705».